

PSICOANALISI CONTRO – COMPAGNIA TEATRALE SANDRO GINDRO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA



Il giorno 15 aprile alle ore 15:30 presso la sede legale dell'associazione culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro, in Roma, via Passeggiata di Ripetta n. 11, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione culturale

“Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro”.

Partecipano per l'Assemblea i seguenti soci:

- Francesco Pezzella;
- Roberta Pia;
- Viola Giorgini;
- Ramona Sali;
- Alda Pia.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Francesco Pezzella, il quale invita, con il consenso degli intervenuti, a svolgere le funzioni di segretario della riunione la Dott.ssa Roberta Pia, che accetta l'incarico.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifiche dello Statuto per l'adeguamento al D.Lgs.117/2017 e s.m. (c.d. "Codice del Terzo settore") e approvazione del nuovo Statuto: delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Varie ed eventuali.**

1. **Modifiche dello Statuto per l'adeguamento al D.Lgs.117/2017 e s.m. (c.d. "Codice del Terzo settore") e approvazione del nuovo Statuto: delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e ricorda all'Assemblea che ai fini del perseguimento dello scopo istituzionale che ha sempre contraddistinto l'Associazione, l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e la conseguente qualifica in Ente del Terzo settore rappresenta un passaggio fondamentale. Il Presidente richiama, pertanto, le modifiche da apportare al vigente statuto, tra cui la denominazione dell'Associazione, e le motivazioni che inducono alle medesime. Tali modifiche sono incorporate nel nuovo testo statutario, di cui il Presidente dà lettura ai presenti, ai quali peraltro il testo è già noto, invitandoli a deliberare ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto associativo.

Dopo un'ampia ed esauriente discussione circa le modifiche apportate, l'Assemblea

DELIBERA

con il voto favorevole di tutti i presenti di approvare tutte le modifiche dello Statuto necessarie all'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore e, di conseguenza, di approvare il nuovo testo dello Statuto, ora composto da 19 (diciannove) articoli che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Inoltre,



l'Assemblea conferisce mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

2. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che il nuovo Statuto all'art.11 prevede che il Consiglio Direttivo sia formato da un numero di componenti da 2 a 5, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. A tal proposito, in considerazione dell'adeguata competenza e professionalità, il Presidente propone di eleggere membri del Consiglio Direttivo i seguenti associati:

a) Dott. Francesco Pezzella;

b) Dott.ssa Roberta Pia;

e di nominare Presidente del Consiglio Direttivo il Dott. Francesco Pezzella.

Inoltre il Presidente propone di non stabilire compensi per le suindicate cariche ma esclusivamente il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Dopo una breve discussione, riconoscendo le competenze tecniche e le capacità che hanno sempre contraddistinto il Dott. Francesco Pezzella e la Dott.ssa Roberta Pia, l'Assemblea

DELIBERA

di nominare membri del Consiglio Direttivo il Dott. Francesco Pezzella e la Dott.ssa Roberta Pia e di nominare Presidente del Consiglio Direttivo il Dott. Francesco Pezzella, senza il riconoscimento di compensi ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. I membri del Consiglio Direttivo ed il

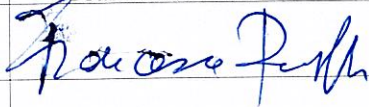
Presidente ricopriranno la carica per cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028 e potranno essere rieletti. Il Dott. Pezzella e la Dott.ssa Pia accettano i rispettivi incarichi, ringraziando gli associati per la fiducia conferitagli.

3. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore 17:00.

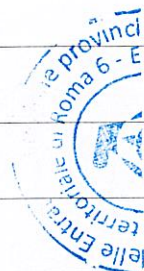
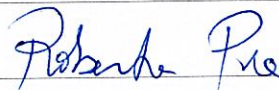
Il Presidente

Francesco Pezzella



Il Segretario

Roberta Pia



ALLEGATO "A"

STATUTO

"Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro E.T.S."

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione culturale **"PSICOANALISI CONTRO - COMPAGNIA TEatraLE SANDRO GINDRO E.T.S."** (in seguito "Associazione" o "Compagnia Teatrale Sandro Gindro") è costituita in forma di associazione senza

personalità giuridica con Atto del 20 dicembre 1979 del Notaio Riccardo De Corato di Roma, nr. 4712 del Repertorio, nr. 888 della Raccolta. La Compagnia Teatrale Sandro Gindro è un'associazione di durata illimitata senza scopo di lucro tra persone che hanno interesse per le scienze umanistiche, la psicologia, la psicoanalisi, l'arte e la cultura e per i rapporti che intercorrono tra tali discipline. Si rivolge a tutti i fruitori e operatori di servizi sociali, culturali, educativi e di cura che intendono agire all'interno della problematica del disagio psichico e sociale.

L'Associazione ha sede legale in Roma, via Passeggiata di Ripetta n.11, CAP 00186 e potrà aprire sedi secondarie ed operative su tutto il territorio nazionale ed all'estero, previa delibera dell'Assemblea.



ART.2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo E.T.S. o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore")

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (in seguito anche "RUNTS"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "E.T.S." o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella ragione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'associazione culturale sarà "Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro E.T.S." oppure "Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro Ente del Terzo settore". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "E.T.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.3

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità di contribuire alla difesa della salute psichica come bene sociale ed individuale e alla prevenzione del disagio sociale rivolgendosi prevalentemente alle fasce più deboli, maggiormente vulnerabili e in condizioni di svantaggio socio-economico e culturale.

Nel suo operato l'Associazione riconosce la centralità delle Carte e Dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo, soprattutto per quanto concerne i principi di non discriminazione, tutela dei minori e lotta alla violenza contro le donne, anche domestica, con particolare riferimento ai pronunciamenti del Consiglio d'Europa e alla Convenzione di Istanbul, e agisce affinché le normative nazionali, comunitarie e internazionali siano conosciute e trovino piena attuazione.

In ambito artistico la Compagnia Teatrale Sandro Gindro si propone altresì, nel rispetto delle norme di legge, dei decreti e delle direttive del Ministero della Sanità e dei regolamenti comunque vigenti, e con i suindicati indirizzi, di creare eventi artistici ed erogare "spettacoli teatrali e musicali" sul territorio nazionale o all'estero.

L'Associazione persegue il suo scopo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art.5 del D.lgs.117/2017:

- a) creazione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs.117/2017;
- b) promozione della legalità, dei diritti umani, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) interventi, servizi sociali e socio educativi mirati alla prevenzione del disagio



sociale nonché erogazione di prestazioni socio-sanitarie per il trattamento del disagio psichico e sociale;

- d) formazione extra – scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, dell'insuccesso scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione del bullismo, delle dipendenze patologiche e dei comportamenti a rischio.

ART.4

(Altre attività)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle indicate all'art.3 del presente Statuto. In considerazione del raggiungimento del proprio fine istituzionale, tali attività dovranno essere secondarie e strumentali rispetto quelle che consentono di raggiungere lo scopo dell'Associazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale del 19 maggio 2021 n.107 e ss. modifiche.

ART.5

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio della Compagnia Teatrale Sandro Gindro è costituito dalle entrate ordinarie (quote associative, contributi o liberalità dello Stato, di società o enti pubblici e privati, o di privati cittadini) e dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo.

La totalità delle entrate viene impiegata per il corretto funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

È fatto divieto di distribuire, sia in modo diretto che indiretto, utili e avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi causa o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore regolarmente iscritti al RUNTS secondo le modalità stabilite con successiva delibera dell'Organo di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART.6

(Ammissione e numero degli associati)

Gli associati si dividono in: soci ordinari e soci onorari. I soci ordinari sono persone fisiche o enti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci onorari sono persone fisiche, enti pubblici, privati o istituzionali che abbiano contribuito in maniera significativa, attraverso la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alla crescita dell'Associazione. Questi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità di cui all'art.3 del presente Statuto e che partecipano alle attività con la loro opera, competenza e conoscenza.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,



gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- c) la dichiarazione che attesti le competenze tecniche e le conoscenze necessarie per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione ed il loro contributo effettivo allo svolgimento delle attività di cui all'art.3 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'effettivo apporto alle attività prevalenti svolte dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di esito negativo, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. La decisione presa dall'Assemblea è inappellabile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.8 del presente Statuto. Pertanto, non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.7



0 1 21 14471 451 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- b) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- c) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle riunioni assembleari, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- f) esprimere il proprio voto nelle riunioni dell'Assemblea.

Gli associati hanno l'obbligo di garantire il corretto funzionamento dell'Associazione, rispettando le disposizioni del presente Statuto, e di attenersi alle decisioni adottate dagli organi sociali. Qualora il comportamento di un associato contrasti con le finalità dell'Associazione o ne comprometta l'immagine, si applicheranno le disposizioni contenute nel successivo art.8.



ART.8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Qualora il comportamento di un associato contrasti con le finalità dell'Associazione o ne comprometta l'immagine, oppure contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, potranno essere comminate le seguenti sanzioni: ammonizione, esclusione.

L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei presenti, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Gli associati che siano stati esclusi o che comunque hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, se non ha assunto di farne parte per un tempo determinato; chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché l'associato recedente renda nota tale dichiarazione nei 3 mesi precedenti con mezzi idonei.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

ART.9

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

ART.10

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi; tutti gli associati hanno un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.



Si applicano i co.4 e 5 dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o tramite email all'indirizzo di posta elettronica comunicato almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio, nonché del Bilancio sociale qualora previsto in ottemperanza dell'art.14 del D.lgs.117/2017.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata qualora venga ravvisata la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale ove previsto;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) nomina il Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano l'azione di responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo che siano anche associati e verso cui è promossa l'azione non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART.11

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Rientrano nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutte le attività che non siano per legge o per Statuto assegnate all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale qualora previsto;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare l'ammonizione di cui all'art.8 del presente Statuto nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- i) convocare l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti da 2 a 5, nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art.2382 c.c. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione restano in carica per la durata di 5 esercizi sociali e sono rieleggibili.



L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da 2 membri e si verifichi una situazione di parità, la decisione sarà rimessa all'Assemblea con le maggioranze previste dall'art.10 del presente Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando le informazioni previste dall'art.26 del Codice del Terzo settore.

ART.12

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è il solo membro del Consiglio Direttivo ad essere investito della rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i membri del Consiglio Direttivo che siano anche associati, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del suo successore.

Al Presidente sono assegnate le seguenti attività:

- a) presiedere l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione nelle rispettive

riunioni;

b) convocare l'Assemblea;

c) compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, riferendo al

Consiglio Direttivo in merito ai risultati raggiunti.

Qualora il Presidente sia impossibilitato nello svolgimento dei suoi compiti, l'Organo Amministrativo eleggerà tra i suoi componenti un Vice Presidente che lo sostituirà nello svolgimento dei predetti incarichi. Il Vice Presidente resterà in carica fino a quando il Presidente non sarà in grado di assolvere le proprie attività.

Possono assumere la carica di Vice Presidente solo gli associati dell'Associazione.

ART.13

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'art.30 del D.lgs.117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 dell'art.2397 c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare al superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1 del D.lgs.117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori

legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale del 4 luglio 2019 e ss. modifiche.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari.

ART.14

(Revisione legale dei conti)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.31 del D.lgs.117/2017, qualora l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile, l'Associazione dovrà nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART.15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale composto da:

- a) stato patrimoniale
- b) rendiconto gestionale
- c) relazione di missione

La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di Amministrazione ed è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni la chiusura



dell'esercizio, previa deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea.

ART.16

(Bilancio sociale ed informativa)

Qualora l'Associazione ricada nel disposto dell'art.14 del D.lgs.117/2017, l'Organo di Amministrazione dovrà redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare sul sito internet della Compagnia Teatrale Sandro Gindro il Bilancio sociale.

Il Bilancio sociale deve in ogni caso dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Associazione dovrà, ove richiesto dal Codice del Terzo settore, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



ART.17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;

- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) ulteriori libri sociali, fiscali e contabili richiesti dalla legge per la natura dell'ente.

ART.18

(Lavoratori)

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura. Il compenso erogato dovrà essere in ogni caso proporzionato all'attività prestata e alle competenze tecniche richieste, nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso.

ART.19

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I,

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino

Registrato in data 24/12/23 al n. 1004

Versato € 20,00 (Euro) a/c

IL DIRETTORE



